

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 52.695 di repertorio e n. 22.511 di raccolta

o o o o

Statuto dell'azienda speciale consortile

"AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"

o o o o

Titolo I - Costituzione, scopo, durata, conferimento e dotazione

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Sede dell'Azienda

Art. 3 - Scopo e finalità

Art. 4 - Gestione dei servizi

Art. 5 - Durata dell'Azienda

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'Azienda

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto in assemblea

Art. 11 - Astensione obbligatoria dalla partecipazione attiva in assemblea

Art. 12 - Calcolo periodico dei voti assembleari concernenti l'affidamento dei servizi

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

Art. 14 - Contratti di servizio

Art. 15 - Criteri di partecipazione alla spesa

Art. 16 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

Art. 17 - Recesso

Art. 18 - Scioglimento

Titolo II: Gli organi e l'organizzazione

Art. 19 - Assemblea

Art. 20 - Durata dell'assemblea

Art. 21 - Attribuzioni

Art. 22 - Adunanze

Art. 23 - Convocazione

Art. 24 - Validità delle sedute

Art. 25 - Validità delle deliberazioni

Art. 26 - Maggioranza assoluta

Art. 27 - Presidente dell'assemblea

Art. 28 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Art. 30 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 32 - Competenze

Art. 33 - Convocazione

Art. 34 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 35 - Indennità, rimborsi spese e permessi

Art. 36 - Sostituzione

Art. 37 - Direttore

Art. 38 - Attribuzioni del Direttore

Art. 39 - Regolamento di organizzazione

Art. 40 - Personale

Titolo III - Programmazione, bilanci, finanza, contabilità, contratti

Art. 41 - Contabilità e bilancio

Art. 42 - Finanza

Art. 43 - Patrimonio

Art. 44 - Disciplina generale dei contratti

Art. 45 - Gare, trattativa privata e spese in economia

Art. 46 - Spese in economia

Art. 47 - Revisore dei conti

Titolo IV Norme generali e transitorie

Art. 48 - Rapporti di lavoro

Art. 49 - Controversie

Art. 50 - Inizio attività dell'azienda

Art. 51 - Norma di rinvio

Titolo I

Costituzione, scopo, durata, conferimento e dotazione

Articolo 1

Costituzione

1. I Comuni del Distretto Valle Camonica-Sebino, la Comunità Montana della Valle-camonica ed il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un'azienda speciale consortile denominata "AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA" (altresì denominata in seguito, per brevità, azienda) per l'esercizio di attività e servizi di competenza di detti Enti, come definiti dal successivo articolo 3.

2. L'azienda è ente strumentale dei Comuni e degli Enti aderenti ai sensi del primo comma, che mantengono la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito territoriale.

3. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dal T.U.E.L. per le aziende speciali e dal codice civile e non ha fini di lucro.

4. L'azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il funzionamento dell'azienda è regolamentato dal presente statuto.

Articolo 2

Sede dell'azienda

1. La sede legale dell'azienda è in Breno (BS), Piazza Tassara, n. 3.

2. Con delibera dell'Assemblea consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni soci.

Articolo 3

Scopo e finalità

1. Scopo dell'azienda è l'esercizio di attività socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni e degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'azienda aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. L'azienda riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore importante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli ope-

ratori come strumento della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

3. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) supporto ai Comuni d'Ambito nella definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale e socio sanitaria previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla legge 328/2000 e alle leggi di settore contenute nei piani di Zona;

b) Consolidamento e Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati;

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;

d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

4. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale.

Articolo 4

Gestione dei servizi

1. L'azienda esercita la gestione dei servizi previsti dallo Statuto in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e di prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative.

2. L'azienda può ricorrere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva

va, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'azienda è abilitata a gestire i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni soci.

4. L'azienda svolge la propria attività di gestione ed erogazione dei servizi alla persona, come indicato dall'articolo 3, in ambito distrettuale e secondo le esigenze della pianificazione locale, così come definita dal Piano di zona.

5. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad Enti, società, associazioni e cooperative sociali ai sensi delle vigenti norme.

6. L'azienda richiede, a norma della legislazione vigente, l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza.

7. L'azienda può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi socio sanitari.

Articolo 5

Durata dell'azienda

1. L'azienda ha la durata di trent'anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della convenzione costitutiva.

2. Alla scadenza del termine, l'azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. È facoltà dei Comuni e degli Enti soci prorogare la durata dell'azienda per il tempo e secondo le condizioni stabilite mediante una convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al terzo comma siano adottati e resi esecutivi prima che inizino a decorrere i sei mesi antecedenti il

termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 6

Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e di rappresentanza adottato per l'azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e modalità di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema di rappresentanza ed alla gestione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'azienda deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione;
- b) affidamento di servizi attinenti all'oggetto sociale.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'azienda esclusivamente Comuni ed Enti pubblici.

Articolo 7

Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune ed Ente conferente ha il diritto di partecipare alla vita aziendale.

2. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dei soci, in cui esercita il diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, con le modalità indicate al successivo articolo 10;
- b) la partecipazione al riparto di liquidazione, all'atto dell'estinzione dell'azienda, disposto in proporzione alle quote di conferimento del capitale di dotazione e composto dal patrimonio finanziario, mobiliare ed immobiliare netto esistente.

Articolo 8

Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Comune ed Ente consorziato partecipano all'Assemblea con un proprio

rappresentante.

2. I Comuni e gli Enti soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'azienda ed alla nomina e revoca degli organi della medesima.

3. I Comuni e gli Enti soci sono tenuti ad esercitare il controllo sulla gestione dell'azienda ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui la stessa è stata costituita.

4. I Comuni e gli Enti soci devono, inoltre, concorrere al finanziamento dell'azienda sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 15.

Articolo 9

Capitale di dotazione dell'azienda

1. Il capitale di dotazione complessivo è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila) ed è suddiviso in quote unitarie di euro 10,00 (dieci) ciascuna.

2. All'atto della costituzione i Comuni e gli Enti soci provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base a quote di partecipazione fisse differenziate per fasce di appartenenza, nello specifico così definite:

a) la Comunità Montana della Vallecamonica il 70 (settanta) per cento del capitale di dotazione;

b) il Consorzio dei Comuni B.I.M. di Vallecamonica il 12 (dodici) per cento del capitale di dotazione;

c) i Comuni del Distretto della Vallecamonica-Sebino il 18 (diciotto) per cento del capitale di dotazione ripartito e distribuito fra gli stessi in base alla consistenza dei cittadini residenti in ciascun Comune al 31 dicembre 2010.

3. Il capitale di dotazione che un nuovo Comune associato deve conferire è determinato in base ai criteri indicati al secondo comma ed all'articolo 13 quarto comma.

Articolo 10

Criteria di partecipazione al voto in assemblea

1. Ogni Comune consorziato è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata.

2. Ogni Ente consorziato è rappresentato nell'Assemblea dei soci dal proprio rappresentante legale o da persona da questi delegata.

3. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo espresso in millesimi in modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (mille).

4. I 1.000 (mille) voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti soci secondo due criteri, da cui discendono le due distinte quote di partecipazione al voto, di seguito illustrate:

a) quota concernente i conferimenti di capitale e di immobilizzazioni = 400 voti

- I suddetti 400 (quattrocento) voti sono attribuiti a ciascun Comune ed Ente consorziato in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e di immobilizzazioni effettuati.

In caso di riparto frazionario dei voti si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto, col metodo finlandese (fino a 4 da 5 in poi). A ciascun Comune viene comunque assegnato un voto (1 millesimo) che verrà ceduto dal Comune o Ente con la maggior quota di capitale di dotazione.

– La quota in oggetto è ricalcolata in caso di nuovo apporto di capitali da parte di uno o più soci.

– In caso di ricalcolo dei voti assembleari dovuto a nuovo conferimento di capitali da parte di uno o più soci, il nuovo riparto dei voti assembleari diverrà operativo a partire dalla prima Assemblea successiva a quella in cui si è deliberato di accettare l'apporto di capitale.

- I conferimenti rilevanti ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare

in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale ed alle successive capitalizzazioni dell'azienda e ad operazioni di investimento. Non sono rilevanti, ai fini di cui al presente articolo, i finanziamenti che i Comuni e gli Enti soci fanno a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

b) quota concernente l'affidamento di servizi = 600 voti

- I suddetti 600 (seicento) voti sono attribuiti a ciascun Comune consorziato in proporzione diretta al valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale, escluso il valore di eventuali servizi derivanti da prestazioni a soggetti non soci.

- In caso di riparto frazionario dei voti si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto, col metodo finlandese (fino a 4 da 5 in poi).

- La quota in oggetto è calcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo appositamente classificato.

5. Per la prima seduta assembleare la quota concernente l'affidamento dei servizi viene ripartita unicamente fra i Comuni aderenti in base alla consistenza dei cittadini residenti.

Articolo 11

Astensione obbligatoria dalla partecipazione attiva in assemblea

Il Comune consorziato, con la quota del capitale di dotazione, che non affida servizi all'azienda ha la facoltà di rappresentanza e di voto nell'Assemblea dei soci sino a quando perdura la condizione, solo ed esclusivamente per i seguenti atti:

a) modifiche allo Statuto dell'azienda;

b) richieste di ammissione di altri Comuni ed Enti nell'azienda;

c) accoglimento di conferimenti di servizi o di capitali;

d) scioglimento dell'azienda;

e) modifiche alla Convenzione;

f) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente consorziato;

g) contrattazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

h) approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali, ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

i) predisposizione di modelli e proposte di regolamenti, nell'ambito dei servizi affidati all'azienda, da sottoporre all'approvazione dei diversi Consigli Comunali.

l) acquisti ed alienazioni, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari e relative permutate;

Articolo 12

Calcolo periodico dei voti assembleari concernenti

l'affidamento dei servizi

1. L'Assemblea dei soci procede annualmente al calcolo dei voti assembleari allo scopo di allineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza. Altre cause di un nuovo allineamento e di calcolo dei voti assembleari derivano da:

a) recessi;

b) nuove ammissioni;

c) conferimento di servizi, aventi rilevante valore economico, nel corso dell'esercizio.

2. Nei suddetti casi, l'Assemblea dei soci, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune ed Ente consorziato.

3. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea dei soci, con proprio atto deliberati-

vo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni delle quote di partecipazione al voto assegnate a ciascun Comune ed Ente consorziato.

4. Come precisato al precedente articolo 6, terzo comma, l'accettazione di tutti i conferimenti ed affidamenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Comuni od Enti pubblici modifica il riparto dei 1.000 voti in Assemblea ed è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la quale delibera a maggioranza assoluta.

5. Gli atti inerenti al calcolo delle quote, di cui al presente articolo, sono trasmessi ai Comuni ed Enti soci; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la convenzione costitutiva, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Articolo 13

Modalità di accoglimento di nuovi Comuni

1. Nel caso di specie, l'Assemblea dei soci delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

2. In conformità con l'articolo 1, primo e secondo comma, non può essere respinta l'adesione di uno dei Comuni appartenente al Distretto del Piano di zona.

3. L'ammissione di nuovi Enti comporta una nuova definizione delle quote sociali, secondo i criteri indicati al quarto comma del presente articolo.

4. I criteri di computo sono:

a) la quota nominale unitaria per residente del capitale di dotazione di competenza dei Comuni, in base alla consistenza dei cittadini residenti nel nuovo Comune consorziato, determina, in conformità dell'Art. 9, secondo comma, punto c), il valore nominale della quota di capitale di dotazione che il nuovo Comune consorziato è chiamato a conferire e costituisce incremento del capitale di dotazione conferito dai Comuni soci;

b) la plusvalenza di capitale calcolata in conformità dell'art. 7, secondo comma, punto b) è conferita dal Comune consorziato ed è destinata a fondo di riserva.

Articolo 14

Contratti di Servizio

1. I Comuni soci che si avvalgono dei servizi dell'azienda regolano i reciproci rapporti attraverso la stipula di contratti di servizio, individuando strumenti tecnici comuni insieme all'Azienda Unità Sanitaria Locale per quanto riguarda l'integrazione socio sanitaria.

2. Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca dei servizi da parte dei Comuni.

3. La disciplina dei rapporti finanziari nell'ambito dei contratti di servizio, di cui sopra, tiene conto di eventuali accordi tra Regione ed Autonomie Locali per la definizione delle rette e delle tariffe delle prestazioni e dei servizi socio sanitari.

Articolo 15

Criteri di partecipazione alla spesa

I Comuni e gli Enti soci provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'azienda erogando il Fondo di solidarietà e l'importo dei costi dei servizi che annualmente verrà stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio di previsione, tenuto conto del livello di utilizzo dei servizi così come meglio specificato nei contratti di servizio stipulati con l'azienda.

Articolo 16

Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadi-

ni od a soggetti giuridici pubblici e privati, ivi compresi Comuni non soci, nella misura in cui la produzione e l'erogazione di tali servizi sia residuale rispetto al volume dell'attività istituzionale dell'azienda stessa.

2. L'azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, servizi ed attività sociali di assistenza rivolti a soggetti pubblici non soci ed a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo dei servizi forniti.

Articolo 17

Recesso

1. È consentito il recesso dei Comuni e degli Enti soci con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia decorso un triennio dall'ingresso del Comune o dell'Ente nell'azienda.

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente dell'Assemblea dei soci entro il trenta giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del primo gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dall'Assemblea dei soci.

5. Per la liquidazione della quota capitale di pertinenza del Comune che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Articolo 18

Scioglimento

1. L'azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua vita consortile per effetto di delibera dell'Assemblea dei soci.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'azienda è ri-

partito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari, come indicato all'articolo 7, secondo comma, lettera b) ed in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Comune ed Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Comune la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio al momento del recesso.

5. In caso di fusione dell'azienda con altra azienda di servizi espressione di Comuni ed avente le stesse finalità sociali, le quote di capitale, i beni immobili e le strutture dell'azienda stessa potranno confluire direttamente nella nuova azienda e dovranno concorrere alla nuova definizione delle modalità di partecipazione al voto assembleare.

Titolo II

Gli organi e l'organizzazione

Articolo 19

Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo tra i Comuni e gli Enti soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune e dai rappresentanti legali degli Enti soci o da loro delegati.

2. A ciascun rappresentante dei Comuni e degli Enti soci sono assegnate le quote di partecipazione ed il voto plurimo, come fissati nel precedente articolo 10 od in eventuali successivi atti di aggiornamento.

3. I Comuni e gli Enti soci nominano immediatamente, all'atto della costituzione dell'azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Sindaco, il rappresentante legale od un suo delegato, e le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del Sindaco o del rappresentante legale, deve essere rilasciata per iscritto ed a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

5. In caso di cessazione del Sindaco o del rappresentante legale dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto al quale, in base alla legge ed allo Statuto del Comune o dell'Ente, è attribuita la funzione vicaria.

6. I delegati dei Sindaci o dei rappresentanti legali degli Enti soci possono essere revocati. La loro sostituzione deve essere immediata, senza interruzione della continuità rappresentativa del Comune o dell'Ente consorziato.

7. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune o dell'Ente di appartenenza.

Articolo 20

Durata dell'assemblea

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Articolo 21

Attribuzioni

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e gli Enti soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze sui seguenti atti:

a) nomina nel proprio seno, nella prima riunione, del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente dell'Assemblea;

- b) nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- d) definizione dell'indennità di rappresentanza spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché delle indennità di carica e degli emolumenti per incarichi speciali spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina del Revisore dei conti;
- f) definizione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti spettanti al Revisore dei conti;
- g) definizione degli indirizzi strategici dell'azienda, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità indicate al successivo articolo 28;
- h) nomina e revoca dei rappresentanti dell'azienda negli Enti ai quali la stessa partecipa;
- i) approvazione degli atti fondamentali previsti dall'articolo 114, ottavo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed, in particolare, del Piano Programma annuale, dei contratti di servizio, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, del bilancio di esercizio e delle relative variazioni e del Bilancio Sociale;
- j) deliberazione delle modifiche allo Statuto dell'azienda;
- k) approvazione delle domande di ammissione di altri Enti all'azienda;
- l) accoglimento di conferimenti di servizi o di capitali;
- m) scioglimento dell'azienda;
- n) modifiche della convenzione costitutiva;
- o) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Comune ed Ente

consorziato;

p) contrattazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

q) approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali, ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

r) acquisti ed alienazioni, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari e le relative permutate;

s) deliberazione degli allineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Comune ed Ente consorziato;

t) approvazione del bilancio sociale;

u) disciplina (esclusa la determinazione) delle tariffe poste a carico dell'utenza;

v) approvazione di convenzioni, accordi di programma od atti di intesa con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o di altri Enti pubblici;

w) deliberazioni relative all'ubicazione della sede dell'Azienda ed approvazione di proposte di ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

x) approvazione di revisioni delle quote di partecipazione.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 22

Adunanze

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il conto consuntivo ed il Bilancio di esercizio.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti dell'assemblea. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le delibere sono adottate in forma palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea possono essere pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute a porte chiuse.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti, il Direttore e l'addetto alla redazione del verbale.

Articolo 23

Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od attraverso altre idonee forme, approvate dall'assemblea, presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'articolo 19, settimo comma, con un preavviso di almeno dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il suddetto termine è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convo-

cazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In caso di decadenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, la convocazione viene fatta dal membro dell'Assemblea dei soci più anziano di età.

5. In caso di mancato rispetto delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando intervengono tutti i rappresentanti dei Comuni e degli Enti soci.

6. La prima adunanza è convocata dal membro dell'Assemblea che rappresenta la maggior quota di capitale di dotazione conferito ed è da questi presieduta sino alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

7. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e dell'effettivo inizio dell'attività dell'azienda, di nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea stessa.

8. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della convenzione costitutiva e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di e non superiore a dieci giorni.

Articolo 24

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti membri che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione all'azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Comuni e degli Enti soci.

2. Nel caso in cui la seduta in prima convocazione sia infruttuosa, l'assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione esclusivamente sugli stessi oggetti

che dovevano essere trattati nella prima.

3. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita purché i Comuni e gli Enti soci presenti rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote partecipate.

4. Il quorum di validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione di ogni singolo argomento.

Articolo 25

Validità delle delibere

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha un voto, il quale ha un valore plurimo in conformità alle quote di partecipazione detenute dal Comune o dall'Ente rappresentato, come stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei presenti, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 26, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Le maggioranze indicate al precedente comma sono determinate mediante la detrazione dei voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi in base a quanto indicato nel precedente articolo 11 del presente Statuto.

4. Nel calcolo dei voti le quote rappresentate dalle astensioni volontarie dal voto non vengono conteggiate.

Articolo 26

Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti i Comuni ed Enti rappresentati in Assemblea per la validità delle seguenti delibere:

a) nomina del Presidente dell'Assemblea degli Enti soci e del Vice Presidente;

b) nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;

d) revoca del Presidente dell'Assemblea;

e) nuove ammissioni di Comuni o di Enti all'azienda;

f) accoglimento di conferimenti di servizi o di capitale;

g) modifiche statutarie;

h) scioglimento dell'azienda;

i) determinazione degli indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;

j) approvazione del Piano Programma, del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del conto consuntivo e del Bilancio di esercizio;

k) contrattazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'assemblea;

l) modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'articolo 10.

2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del primo comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e sono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

Articolo 27

Presidente dell'assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente articolo 26, è il Presidente dell'azienda e dura in carica 5 (cinque) anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda ed esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e ne garantisce la pubblicazione;
- d) trasmette ai Comuni ed agli Enti soci gli atti fondamentali dell'azienda ed, in particolare, gli atti di cui agli articoli 21 e 42, secondo comma, del presente Statuto;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza.

4. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea dei soci più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune o dell'Ente di appartenenza.

Articolo 28

Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione aziendale, l'Assemblea dei soci, in base agli indirizzi dei Piani di zona del Distretto e dei Comuni soci e compatibilmente con i piani finanziari programmati, definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'azienda deve attenersi

nell'espletamento delle proprie attività.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati dalle linee di indirizzo.

Articolo 29

Consiglio di Amministrazione

1. L'azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, cinque o sette membri, incluso il Presidente.

3. Il numero dei consiglieri di amministrazione è determinato all'atto della nomina. Essi potranno essere scelti tra gli amministratori pubblici degli enti soci o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa. Essi restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) garantendo trasparenza e tempestiva comunicazione ai soci in ordine alle candidature.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

6. L'atto di nomina è assunto sulla scorta d'idoneo *curriculum* di ciascun amministratore, conservato agli atti dall'azienda.

7. La nomina del Presidente avviene con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene con un'unica votazione.

8. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto, secondo la procedura stabilita dall'articolo 26, primo comma.

9. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 30

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della maggioranza dei consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato taluno dei casi indicati al comma precedente il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione o di uno dei suoi membri può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, possono essere segnalati all'Assemblea, per gli atti conseguenti relativi alla decadenza dalla carica rivestita.

6. La decadenza può essere dichiarata dall'Assemblea, su segnalazione del Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla relativa segnalazione qualsiasi consigliere ovvero il Presidente dell'Assemblea.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere vengono presentate dagli stessi membri al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

8. I consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente articolo 26, primo comma.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 31

Divieto di partecipazione alle sedute

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 32

Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare se intervengono o prendono parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il

Presidente od il Vice Presidente che lo sostituisce. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, compresi i voti espressi mediante mezzi di telecomunicazione.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi fa le veci.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea dei soci;

b) sottoporre all'Assemblea i piani e programmi annuali;

c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

d) nomina il Direttore.

6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

a) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione e di contabilità;

b) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

c) Approvazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale nonché la definizione e l'aggiornamento dei bilanci preventivi

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

Articolo 33

Convocazione

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione ed in ogni caso secondo le forme indicate

nel regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 34

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente non possono essere conferite "deleghe gestionali dirette", per come intese ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l) D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ferma in suo capo la legale rappresentanza dell'Azienda, non possono essere attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna – poteri che consentano all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi.

3. Spetta al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- f. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- h. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- i. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

Articolo 35

Indennità, rimborsi spese

La misura dell'indennità e dei rimborsi spese a favore del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono definiti dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

Articolo 36

Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea dei soci nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Articolo 37

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica dell'azienda, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di Organizzazione.

2. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni al contempo vigenti. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente dei Comuni o degli Enti soci.

3. La durata del rapporto di lavoro non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

4. Al decadere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore mantiene le proprie funzioni sino al rinnovo dell'incarico o alla nomina di un diverso Direttore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministra-

zione in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione.

6. L'incarico di Direttore é conferito sulla scorta di idoneo *curriculum* comprovante competenze ed esperienze tecniche e gestionali afferenti alle materie oggetto dei compiti e delle responsabilità attribuite alla posizione.

7. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda; può assumere altri incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

8. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

9. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli Enti locali.

10. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Direttore, Il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'azienda, in base a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

11. Con apposita deliberazione motivata, il Consiglio di amministrazione può decidere di non procedere alla nomina di un Direttore. In tal caso, con la medesima deliberazione, il Consiglio di amministrazione provvede a ripartire le attribuzioni del Direttore, di cui all'art. 38, tra più Responsabili o Funzionari dell'Azienda.

Articolo 38

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dell'azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'azienda nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente com-

ma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il Direttore:

- a) coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 33;
- b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c) recluta e gestisce le risorse umane dell'azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e della dotazione organica approvata dall'Assemblea;
- d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore risponde della propria opera direttamente al Consiglio di Amministrazione.

6. Spetta inoltre al Direttore:

- a) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'azienda;
- b) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrivere i documenti finanziari per le entrate (reversali) e le uscite (mandati) a firma singola o congiunta secondo la delega del Consiglio di Amministrazione;
- d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione dei risultati, è disciplinata con apposito Regolamento di Organizzazione e di Contabilità, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'azienda.

Articolo 40

Personale

1. L'azienda può esercitare i propri compiti con personale proprio alle dirette dipendenze, o con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

3. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al secondo comma, al personale assunto dall'azienda si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende di servizi od, in alternativa, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

4. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'azienda sono disciplinati nell'ambito del

Regolamento di Organizzazione di cui all'articolo 40, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001.

Titolo III

Programmazione, bilanci, finanza, contabilità, contratti

Articolo 41

Contabilità e bilancio

1. L'azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di aziende speciali, ed, in particolare, quelle del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, titolo III e del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

a) il piano programma, comprendente i contratti di servizio che disciplinino i rapporti tra enti locali e azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio, se l'Azienda viene ricompresa nel settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea dei soci, come previsto all'articolo 21, comma 1, lettera i), del presente statuto.

4. L'Azienda conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione dell'azienda.

Articolo 42

Finanza

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- b) la partecipazione alla spesa degli Enti soci;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da Enti e soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati dall'articolo 16 del presente statuto;
- e) prestiti od accensione di mutui;
- f) donazioni e liberalità di terzi.

2. L'azienda è tenuta ad utilizzare gli avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio.

3. L'azienda si avvale di un servizio di cassa svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato e regolato da una apposita convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 43

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'azienda, da beni mobili ed immobili oggetto di donazione, da fondi e plusvalenze finanziarie e dal capitale di dotazione conferito dai Comuni e dagli Enti soci.

2. Il patrimonio è iscritto nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

3. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili

dell'azienda. Tale inventario è aggiornato annualmente.

Articolo 44

Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle linee guida in materia stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 45

Gare, trattativa privata e spese in economia

1. I contratti sono di norma preceduti da procedure di evidenza pubblica.
2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al precedente articolo, l'azienda può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Articolo 46

Spese in economia

Con proprio atto di organizzazione il Consiglio di amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Articolo 47

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda, è nominato dall'Assemblea
2. Il revisore dei conti svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano tale funzione e in particolare dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.
4. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e fino al 30 (trenta) giugno successivo

al terzo anno di nomina e, comunque, fino alla nomina del Revisione che gli succede.

5. Il Revisore non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. È tuttavia possibile una anticipata cessazione dalla carica oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma successivo, anche per decadenza dall'ufficio.

6. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei conti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori aziendali entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabilito rapporti commerciali o coloro che hanno con l'azienda stessa liti pendenti e coloro che esercitano cariche politiche.

7. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue osservazioni o rilievi; deve, inoltre, partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti fondamentali di gestione.

8. Il Revisore dei conti presenta periodicamente all'Assemblea dei soci una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'azienda e riferisce per iscritto e con puntualità sui progetti di bilancio pluriennale ed annuale; esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dalla Assemblea dei soci.

9. Al Revisore dei conti è corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dall'Assemblea dei soci.

Titolo IV

Norme generali e transitorie

Articolo 48

Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione in corso con le istituzioni da cui deriva l'Azienda al momento della costituzione, o derivanti da successive fusioni, sono definiti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

Articolo 49

Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni e gli Enti soci o tra loro e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione di quanto oggetto della Convenzione costitutiva e dello Statuto, è rimessa al competente Foro di Brescia.

Articolo 50

Inizio attività dell'azienda

1. L'attività dell'azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della Convenzione costitutiva dell'azienda e del relativo statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La convocazione della prima Assemblea per gli adempimenti di cui all'articolo 23, commi quinto, sesto e settimo, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della Convenzione costitutiva dell'azienda e del relativo statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

3. Gli organi di indirizzo e di amministrazione dell'azienda entrano in funzione immediatamente dopo la nomina o la ratifica da parte della Assemblea dei soci, secondo le modalità previste dal presente statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività aziendale.

Articolo 51

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di aziende di servizi alla persona, pubbliche e private, ed a quelle del codice civile.